



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti del comune di Cimolais servito da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL ovvero aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 29.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 28.03.2019

Integrato con Delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 28.11.2020

- art. 1** finalità e modalità procedurali
- art. 2** soggetti beneficiari e requisiti
- art. 3** iniziative finanziabili
- art. 4** cumulabilità
- art. 5** ammontare del contributo
- art. 6** presentazione della domanda
- art. 7** procedimento contributivo e rendicontazione della spesa
- art. 8** revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- art. 9** sospensione dell'erogazione del contributo
- art. 10** rinvio
- art. 11** entrata in vigore
- allegato A** modello di domanda

art. 1 finalità e modalità procedurali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL ovvero aria propanata erogato nel territorio del comune di Cimolais da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 11 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, ubicati in Comune di Cimolais, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di aria propanata, ovvero dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di GPL.
2. Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari non proprietari dell'immobile in cui è attiva l'utenza che siano intestatari della stessa ed abbiano sostenuto gli oneri derivanti dalla fornitura del servizio di distribuzione di GPL e aria propanata nel periodo di tempo di cui all'articolo 3 comma 1.

art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i costi sostenuti dai nuclei familiari relativi ai metri cubi di GPL e di aria propanata addebitati nell'anno solare antecedente a quello di presentazione dell'istanza, e rilevabili dalle bollette emesse da ENI spa.
2. Non saranno oggetto di finanziamento le domande relative ad utenze il cui consumo di GPL e aria propanata è inferiore a 40 metri cubi nel periodo di riferimento indicato al comma 1.
3. Ogni titolare delle utenze sopra identificate può presentare una domanda per ogni utenza allo stesso riferibile.
4. Sono ammesse a contributo anche le istanze presentate dagli eredi del titolare dell'utenza deceduto, nella sola ipotesi in cui gli stessi siano stati componenti del nucleo familiare del *de cuius* per tutto il periodo di riferimento ammesso a contribuzione (1 gennaio – 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda). La verifica della composizione del nucleo familiare rimane in capo al Comune, mediante accertamento della consistenza del nucleo come risultante agli atti dell'Anagrafe del Comune. In caso di più eredi, il contributo viene liquidato solamente a quello che ha presentato istanza, corredata da apposita delega sottoscritta dagli altri eredi, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento.
5. Qualora le fatture relative alla fornitura siano inviate agli utenti nell'anno successivo a quello di effettivo consumo e oltre i termini di presentazione della domanda di contributo, le stesse sono ammesse al finanziamento relativo all'anno successivo a quello di ricevimento.

art. 4 cumulabilità

1. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, concessi per le medesime spese.

art. 5 ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di Euro 2,20 a metro cubo di GPL erogato e di Euro 1,27 a metro cubo di aria propanata erogata alle utenze come sopra individuate, ed è determinato dal prodotto tra il contributo a metro cubo suddetto ed i metri cubi di gas combustibile addebitati risultanti dalle fatture della fornitura per il periodo di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Per la determinazione del contributo spettante a ciascun richiedente verrà adottata la seguente metodologia: la somma dei metri cubi erogati, calcolati rapportando i metri cubi standard (SMC) al coefficiente correttivo indicato nelle fatture, verrà moltiplicata per il valore del contributo di cui al comma 1. Qualora le fatture si riferiscano ad anni solari differenti, verrà scorporato il valore dei metri cubi standard (SMC) non riferibili al periodo ammesso a finanziamento.
3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

art. 6 presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda deve avvenire presso il Comune nel quale è attiva l'utenza.
2. La domanda di contributo è presentata dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, mediante consegna a mano, ovvero posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo del Comune, ovvero posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso verranno ritenute ammissibili le sole istanze inviate entro il termine di cui al comma 1 e pervenute nei 15 giorni successivi alla scadenza dello stesso.
3. La domanda potrà essere presentata presso l'ufficio Protocollo della sede comunale nei termini individuati annualmente dalla Giunta Comunale.
4. La data e l'ora del ricevimento della domanda sono determinate dalla data del timbro apposto dal Comune e dall'ora di ricezione indicata dall'addetto incaricato.
5. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, in regola con le disposizioni in materia di bollo, è sottoscritta dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, a pena di inammissibilità.
6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia delle fatture, debitamente quietanzate, relative alla fornitura attestanti i metri cubi addebitati per l'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda e riportanti i dati identificativi del titolare dell'utenza.
 - b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la titolarità dell'utenza, anche in qualità di erede, in capo al soggetto richiedente per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa;
 - c) Copia del documento di identità del sottoscrittore.
7. Sono inammissibili le domande presentate o inviate al Comune di competenza oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

art. 7 procedimento contributivo e rendicontazione della spesa

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta dal Comune secondo la modalità del procedimento a sportello.
2. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è trasmessa all'Amministrazione regionale.
3. Con l'approvazione della graduatoria di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3.
4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse concesse dalla Regione, è disposta dal Comune. La rendicontazione avverrà secondo i termini e le modalità fissate dal decreto di concessione regionale.

art. 8 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal

beneficiario;

- c) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

art. 9 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

art. 10 rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative della legge regionale 7/2000.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

* * * * *